

Publicato il 10/03/2020

N. 00152/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2019 REG.RIC.
N. 00216/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2019, proposto da Rosaria Bizzoca Gaetano Fabiano, Daniela Di Vanno, Salvatore Andrea Maniglia, Franco Miglietta, Giovanni Castello, Giuseppe Gerardo Terlizzi, Adriano Caricato, Elia De Matteis, Pasquale Antonio Minafra, Antonio Chilla, Antonio Gabrieli, Francesco Sardone, Emanuele Di Modugno, Vincenzo Pellegrino, Luigi Verducci, Mauro De Cillis, Donato Di Palo, Pietro Di Palo, Antonio Mastrolillo, Gaetano Nenna, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Onofrio Salvemini, Michele Maselli, Francesco Suriano, Antonio Giangualano, Pasquale Mastromauro, Giovanni Viglione, Donato Murolo, Bartolomeo Lamanuzzi, Pietro Gentile, Elena Costantino, Domenico Mastrulli, Paolo Bonelli, Vito Camarco, Antonio Rosiello, Marcello Selvaggio, Vincenzo Rosario Morrone, Andrea Mastrapasqua, Maria Pia Cicognara, Antonio Bartolino, Antonio Pellegrino, Luigi Antonio Colucci, Domenico Scaringi, Nicola Caressa, Michele Tuttavilla, Costanzo Notargiacomo, Leonardo Basile, Angela Mauro, Antonio Comitangelo, Vincenzo Pece, Angelo Palazzo, Franco Lauretti, rappresentati e difesi

dall'avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, 14;

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2019, proposto da Rosaria Bizzoca, Gaetano Fabiano, Daniela Di Vanno, Salvatore Andrea Maniglia, Franco Miglietta, Giovanni Castello, Giuseppe Gerardo Terlizzi, Adriano Caricato, Elia De Matteis, Pasquale Antonio Minafra, Antonio Chilla, Antonio Gabrieli, Francesco Sardone, Emanuele Di Modugno, Vincenzo Pellegrino, Luigi Verducci, Mauro De Cillis, Donato Di Palo, Pietro Di Palo, Antonio Mastrolillo, Gaetano Nenna, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Onofrio Salvemini, Michele Maselli, Francesco Suriano, Antonio Giangualano, Pasquale Mastromauro, Giovanni Viglione, Donato Murolo, Bartolomeo Lamanuzzi, Pietro Gentile, Elena Costantino, Domenico Mastrulli, Paolo Bonelli, Vito Camarco, Antonio Rosiello, Marcello Selvaggio, Vincenzo Rosario Morrone, Andrea Mastrapasqua, Maria Pia Cicognara, Antonio Bartolino, Antonio Pellegrino, Luigi Antonio Colucci, Domenico Scaringi, Nicola Caressa, Michele Tuttavilla, Costanzo Notargiacomo, Leonardo Basile, Angela Mauro, Antonio Comitangelo, Vincenzo Pece, Angelo Palazzo, Franco Lauretti, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Perugia, via degli Uffici, 14;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 207 del 2019:

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013.

quanto al ricorso n. 216 del 2019:

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con i ricorsi in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013, passato in giudicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (*ex lege* n. 89/2001), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore degli odierni ricorrenti la somma di € 3.000,00 ciascuno, per danno non patrimoniale, oltre ad interessi dalla data della domanda al saldo; nonché alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente in € 900,00, oltre i.v.a. e cap., con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Francesco De Paola.

Parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett e), codice del processo amministrativo.

2. L'amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l'ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 *ter* della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l'esecuzione dell'ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d'ufficio per l'amministrazione cui l'ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

4. Tanto rammentato, deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe in quanto aventi ad oggetto l'esecuzione del medesimo decreto di Corte d'Appello n. 852 del 20 maggio 2013 ed i medesimi ricorrenti.

Ciò posto, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione non risultando intervenuto il pagamento delle somme di cui al succitato decreto di Corte d'Appello.

5. Alla stregua di quanto sopra rilevato, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.

Si precisa inoltre che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come

costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).

6. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina *sin d'ora commissario ad acta* il direttore dell'Ufficio X preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze (o suo delegato), individuato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 - *sexies* della legge n. 89 del 2001.

7. - Il commissario, provvederà a:

a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso.

8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5.

8.1. Quanto alle domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme richieste, il Collegio osserva quanto segue.

Secondo recente arresto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n. 15) nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla legge n. 89/2001.

Fermo restando tale ammissibilità, la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta

inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo. Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”.

In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità, è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.

Ritiene il Collegio come nella fattispecie le note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l'importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.

9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e, per l'effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.

Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono liquidate in cinquecento/00 (500,00) euro, oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Francesco De Paola.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO